



COMUNE DI ROCCAIONE

PROVINCIA DI CUNEO

ORDINANZA N. 28 DEL 27.09.2010

DIVIETO DI RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO IN PROPRIETA' PRIVATE

IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi della stagione autunnale nella quale si accentua la presenza di persone estranee alla proprietà all'interno dei terreni privati al fine di raccogliere i frutti del sottobosco;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad arginare tale fenomeno al fine di assicurare e tutelare la regolare attività di raccolta dei proprietari dei terreni ed evitare l'insorgere di problematiche di ordine pubblico;

VISTA la L.R. 17.12.2004 n° 24 - disciplina della raccolta ed il commercio di funghi epigei;

VISTA la L. 06.01.1931 n° 99 - disciplina della coltivazione, raccolta, commercio di piante officinali;

VISTA la L.R. 02.11.1982 n° 32 - norme per la conservazione del patrimonio naturale e l'assetto ambientale;

VISTI gli artt. 820 e 821 del Codice Civile;

VISTO il T.U. 18.08.2000 n° 267;

RICHIAMATO l'articolo n. 38 dello Statuto Comunale;

ORDINA

In qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza

Il rispetto dei divieti di raccolta dei frutti del sottobosco all'interno dei terreni agricoli di proprietà privata (es: funghi, erbe aromatiche, castagne, noci ecc...) contenuti nelle norme elencate in premessa in quanto ai sensi del Codice Civile essi sono di proprietà esclusiva dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti.

Ribadisce che per la raccolta dei funghi epigei, con esclusione dei proprietari dei fondi, occorre essere in possesso dell'apposito titolo autorizzativo.

Invita tutti i proprietari dei fondi privati ad apporre lungo i confini degli stessi idonei cartelli segnanti la proprietà privata al fine di pubblicizzare a chi si avvicina lo stato giuridico di detta proprietà.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle norme in premessa e per quanto non contemplato dalle medesime saranno applicate le sanzioni previste per l'inottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, salva la possibilità dei proprietari dei fondi di rivalersi sui trasgressori in sede civilistica o penale.

E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti preposti, far osservare la presente ordinanza.

MANDA

a dare notizia del presente provvedimento alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, l'affissione negli spazi comunali e la pubblicazione sul sito internet comunale.

Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla data della presente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data della presente.

IL SINDACO

AVENA Germana